


Azione Cattolica della diocesi di Alghero - Bosa

**ATTO NORMATIVO
E
REGOLAMENTO
DIOCESANO
DI ATTUAZIONE**



ATTO NORMATIVO

CAPITOLO UNO

“AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

L’atto normativo e l’associazione diocesana. Caratteristiche dell’Ac diocesana e sue scelte qualificanti

CAPITOLO DUE

“ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

L’adesione e la partecipazione all’associazione

CAPITOLO TRE

“ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

L’articolazione territoriale

CAPITOLO QUATTRO

“ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI E TERRITORIALI

Le strutture organizzative, organi, regole di funzionamento, regole di collegamento

CAPITOLO CINQUE

“ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA”

Le strutture organizzative, organi, regole di funzionamento, regole di collegamento

CAPITOLO SEI

“DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE”

I contributi associativi, le risorse e il patrimonio, la gestione amministrativa

CAPITOLO SETTE

“NORME FINALI E TRANSITORIE

REGOLAMENTO DIOCESANO DI ATTUAZIONE

CAPITOLO UNO

Adesione all’Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa. Partecipazione alla vita associativa

CAPITOLO DUE

Norme di funzionamento dell’Associazione parrocchiale e territoriale

CAPITOLO TRE

Ordinamento dell’Associazione diocesana

APPENDICE

Modalità di elaborazione ed approvazione dell’Atto Normativo diocesano

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

CAPITOLO UNO

“AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

Preambolo

L’Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa nasce formalmente, in tale veste, nel 1986, anno della fusione delle due diocesi di Alghero e di Bosa nell’unica attuale diocesi. Fin dall’origine, i laici di Ac hanno interpretato lo sforzo verso una reale unificazione della realtà diocesana, vivendone con entusiasmo e impegno le difficoltà e le potenzialità, in stretta comunione con la gerarchia e vera interprete delle istanze di questa.

Un cammino lungo e complesso, che nel corso degli anni ha visto l’associazione impegnata nell’obiettivo di vivere l’esperienza associativa con vero spirito unitario, perseguendo l’equilibrio tra l’esigenza di valorizzare le tradizioni, le culture e le peculiarità dei vari centri e delle stesse zone pastorali e, nel tempo stesso, collocare le differenze sul piano della comunione, valorizzandole all’interno, tra i soci e le loro comunità, e all’esterno, nella comunità civile

Titolo uno

L’Atto Normativo dell’Ac di Alghero – Bosa

Art. 1 L’Atto Normativo diocesano

Il presente Atto Normativo codifica in norme e regolamenti la ricchezza e la vivacità della realtà associativa diocesana, ponendosi come un tassello, pure importante, di un cammino ancora in evoluzione, che testimonia l’appartenenza alla Chiesa e all’Azione Cattolica di tutti i laici di Ac della Diocesi di Alghero – Bosa.

Esso disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni dell’Associazione diocesana di Alghero – Bosa e il funzionamento dei suoi organi, fermi restando i principi indicati dallo Statuto Nazionale dell’Azione Cattolica, di cui il presente Atto è espressione ed estrinsecazione;

Inoltre, disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni parrocchiali e territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l’Azione Cattolica diocesana si articola, definendone nel contempo le loro strutture essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento;

Infine, traduce la collaborazione con la gerarchia in un rapporto di completa comunione e fiducia, insieme ad un servizio e un impegno svolti in costante solidarietà con le esigenze e le scelte pastorali

Titolo due

L’Associazione diocesana

Art. 2 L’associazione diocesana

L’associazione assume la denominazione di Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa.

L’associazione è costituita con sede in Alghero, nella via Sassari n.181, presso l’ex Seminario Diocesano, e in Bosa, nella via Manin, presso il nuovo Episcopio, quale associazione operante nell’ambito religioso, culturale e sociale. Il domicilio fiscale è eletto presso la sede di Alghero.

Art. 3 Gli organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono regolati dallo Statuto Nazionale dell’Azione Cattolica e dal presente Atto normativo, oltre che dai rispettivi Regolamenti attuativi.

Essi sono:
l’Assemblea;
il Consiglio;
la Presidenza;
il Presidente.

La rappresentanza legale dell’Associazione è del Presidente diocesano.

CAPITOLO DUE

“ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

Titolo uno

L’Adesione e partecipazione all’Associazione

Art. 4 L’adesione all’Ac

L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana è una scelta compiuta da quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della

comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto Nazionale dell'Ac e dal presente Atto normativo, oltre che dai rispettivi Regolamenti attuativi, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

Art. 6 Partecipazione dell'Acr

I ragazzi sono resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione. Inoltre, sono costantemente accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Titolo due

L'Assistente ecclesiastico in Ac

Art. 7 Nomina degli Assistenti

L'Assistente diocesano e gli Assistenti dei Settori sono nominati per tre anni dall'Autorità ecclesiastica competente. La loro nomina può essere riconfermata dalla predetta Autorità.

Art. 8 Il ruolo e l'importanza

L'Assistente diocesano e gli Assistenti dei Settori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. Pertanto, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo

al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative. Queste, infatti, sono rimesse statutariamente al voto dei soli componenti laici dei predetti organi.

Pertanto, gli Assistenti, esercitando il proprio servizio ministeriale quali partecipi della missione del Vescovo, segno della sua presenza, e membri del presbitero stimolano la collaborazione dei laici, per rendere viva testimonianza della comunione ecclesiale dell'Ac.

Gli Assistenti sono segno della comunione tra l'associazione e la Chiesa locale, dove vivono e operano anche altri gruppi ecclesiali.

CAPITOLO TRE

“ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

Titolo uno

L'articolazione territoriale

Art.9 La realtà associativa nel suo radicamento nel territorio

L'Azione Cattolica diocesana si radica nella realtà in cui vive e opera, attraverso una struttura che trova perno e fondamento nelle associazioni parrocchiali e territoriali.

Queste, espressione dell'associazione diocesana e parte con questa dell'unica associazione nazionale, contribuiscono attraverso la propria esperienza associativa alla crescita dall'Azione Cattolica Italiana.

Esse riuniscono i laici appartenenti alle diverse condizioni di bambini e ragazzi, giovani e adulti e pongono le condizioni per la loro partecipazione alla vita, ai programmi e ai modelli del progetto associativo.

Le associazioni parrocchiali e territoriali sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo e realizzano nella propria comunità le finalità proprie dell'Ac, in particolar modo attraverso:

l'attività di evangelizzazione e formazione;
la testimonianza del Vangelo nel quotidiano;
la comunione tra gli associati, che partecipano attivamente alla vita dell'associazione;
la collaborazione con il parroco, i sacerdoti e gli altri movimenti presenti nella parrocchia;
la partecipazione alle iniziative di carattere interparrocchiale e diocesano, nazionale e sopranazionale.

La famiglia, come luogo primario di vocazione e perno della vita degli associati come singoli e in

quanto comunità, è oggetto di interesse per ogni singola associazione parrocchiale e territoriale, oltre che per la stessa associazione diocesana, che trova così ideale radicamento nel focolare domestico.

Art. 10 Costituzione delle associazioni

Le associazioni parrocchiali e territoriali nascono per volontà ed iniziativa di persone che liberamente decidono di aderire al Progetto dell'Azione Cattolica Italiana, scegliendo di seguirne il percorso e farne propri i principi.

In particolare modo, si tratta di iniziative dotate di una certa consistenza numerica, rapportata allo specifico della propria realtà locale, e di una propria stabilità nel tempo e nell'organizzazione, che intendono inserirsi nel quadro di sviluppo e di servizio proprio dell'associazione diocesana.

L'iniziativa di nuova costituzione è portata a conoscenza della Presidenza diocesana che ne propone il riconoscimento al Consiglio diocesano.

L'assemblea diocesana ratifica la nascita della nuova associazione.

Il Consiglio può nominare un incaricato che accompagni la nuova associazione nei primi tempi del suo cammino.

Art. 11 Le articolazioni territoriali

Quale espressione della vitalità culturale e associativa, oltre che per necessità di carattere pastorale, possono costituirsi in seno all'Associazione diocesana: Collegamenti territoriali intermedi (es. unità pastorali, interparrocchiali, etc.), Strutture diocesane intermedie (es. vicarie, foranie, zone pastorali, decanati, etc.), Gruppi (es. gruppo operatori sociali, gruppo animatori culturali, gruppo animazione ricreativa, etc.), Movimenti diocesani, articolazioni di MSAC, MLAC, FUCI, MEIC e MIEAC.

Fermo il perseguimento delle finalità specifiche del proprio Progetto e la piena armonia con l'Associazione diocesana, tali ulteriori realtà si costituiscono con le stesse modalità, gli stessi principi ed ideali delle associazioni parrocchiali, cui si conformano anche per quanto attiene alla disciplina ed organizzazione.

CAPITOLO QUATTRO

“ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI E TERRITORIALI”

Titolo uno

La struttura organizzativa

Art.12 La dinamica associativa

Le associazioni, segno e momento espressivo di unità e comunione, da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana, sono il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa ed esprimono una propria attività formativa ed apostolica.

Esse, per le esigenze del contesto pastorale e dello sviluppo associativo, si radicano nella propria realtà territoriale, articolandosi in una struttura che ne garantisce la stabilità organizzativa e pastorale.

Titolo due

Organi e competenze

Art. 13 Gli organi delle associazioni parrocchiali

La struttura delle associazioni parrocchiali è assunta quale modello per tutte le articolazioni territoriali e prevede quali suoi organi:

l'Assemblea;
il Consiglio;
il Presidente.

Art. 14 L'Assemblea parrocchiale

L'assemblea, quale espressione di collegialità e democraticità, raccoglie tutti i soci regolarmente iscritti nella rispettiva associazione parrocchiale.

Essa discute e decide le linee fondamentali del programma associativo, in coordinamento con il piano pastorale della Parrocchia e della Diocesi e coi percorsi formativi proposti a livello nazionale.

Svolge la funzione elettiva del Consiglio Parrocchiale, nei modi e termini di cui al Regolamento di Attuazione del presente Atto.

Art. 15 Il Consiglio parrocchiale

Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e delle attività dell'Associazione, quale primo luogo di confronto e dialogo tra quanti hanno assunto una responsabilità associativa.

Attua le decisioni dell'assemblea, studia e cura sul piano unitario le iniziative di carattere spirituale e culturale, promuove e coordina l'attività dei gruppi, cura il passaggio degli aderenti da un gruppo all'altro. Inoltre, si impegna, ove è possibile, a completare l'Associazione, qualora qualche articolazione sia assente.

Il Consiglio ha la responsabilità amministrativa dell'associazione parrocchiale.

Art. 16 Il Presidente parrocchiale

Il Presidente è la figura di riferimento dell'intera

associazione parrocchiale.

Assicura lo svolgimento della vita della stessa in conformità coi principi e gli ideali dell'Azione Cattolica Italiana, rendendosi promotore, garante e primo testimone dell'unità dell'associazione, della collaborazione con il parroco e del suo essere parte viva a attiva della comunità parrocchiale.

Il Presidente, inoltre, assicura con il proprio operato, che l'associazione parrocchiale sia parte integrante della associazione diocesana.

Art.17 I gruppi

Nelle associazioni parrocchiali i bambini e i ragazzi sono riuniti nell'Acr, i giovani e gli adulti nei due rispettivi settori, secondo i principi del Progetto associativo, per meglio rispondere alle specifiche esigenze formative e pastorali e proporre itinerari differenziati secondo le diverse età e condizioni. In questo modo, i gruppi diventano prima vitale esperienza associativa e luogo privilegiato per vivere nel quotidiano l'appartenenza alla Chiesa e all'associazione.

L'attività dei gruppi è raccordata dal Consiglio e dal Presidente parrocchiale, affinché si svolga in conformità al Progetto associativo e ai percorsi educativi annuali, e siano pienamente inseriti nella vita della comunità parrocchiale e diocesana.

CAPITOLO CINQUE

“ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA”

Titolo uno

Gli organi dell'associazione diocesana e le loro competenze

Art. 18 L'Assemblea diocesana

L'assemblea diocesana, che esprime per il suo rapporto col Vescovo di Alghero – Bosa l'ecclesialità e la pastoralità dell'associazione, è costituita da quanti nella diocesi di Alghero – Bosa aderiscono all'Ac, vivendone l'esperienza e concretizzandone nel vivere quotidiano i principi e gli ideali.

La partecipazione del socio alla vita dell'associazione assume particolare rilevanza e significato a livello diocesano ed acquista in questa dimensione ulteriore ricchezza.

Per la particolarità dei temi trattati, le assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie, seguendo la norme specifiche dettate dal Regolamento attuativo in materia di composizione, convocazione e svolgimento dei lavori.

Art. 19 L'Assemblea in seduta ordinaria

L'assemblea ordinaria è momento principale della vita dell'intera associazione diocesana, luogo primario di scambio, incontro e condivisione per tutti i soci.

Essa, pertanto, è l'occasione attraverso cui si concretizza la partecipazione di ogni singolo associato all'Azione Cattolica Italiana, attraverso la realtà diocesana. A tal fine, è anche il momento privilegiato per presentare e condividere con tutti i soci i percorsi formativi per il nuovo anno associativo e i momenti della vita dell'associazione.

Art. 20 L'Assemblea in seduta straordinaria

L'assemblea straordinaria esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio diocesano.

Inoltre, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

sulle richieste di particolari contributi volontari vincolati alla realizzazione di specifiche iniziative programmate dal Consiglio Nazionale e/o diocesano;
sull'approvazione e modifica dell'Atto Normativo diocesano;
sullo scioglimento dell'associazione;
sulle modalità di liquidazione;
sulla nomina dei liquidatori.

Infine, delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali.

L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 21 Il Consiglio diocesano

La diocesanità e l'unitarietà dell'associazione trovano piena espressione nel Consiglio diocesano, vero interprete della vita associativa. Il Consiglio, infatti, raccoglie i soci democraticamente eletti dall'assemblea, i quali, per la loro provenienza dalle diverse zone della diocesi e dalle varie comunità, esprimono al meglio la ricchezza della realtà diocesana e consentono al Consiglio stesso di curare proficuamente la valorizzazione delle varie peculiarità presenti nel territorio e viverle sul piano dell'unità associativa.

Art. 22 Competenza del Consiglio

Al Consiglio spetta la cura dell'Associazione diocesana, che implica di:
attuare lo Statuto nazionale, il Regolamento e ogni delibera assunta dal Centro Nazionale;
approvare i regolamenti attuativi dell'Atto normativo e ogni loro eventuale modifica;
curare la crescita e lo sviluppo territoriale

dell'associazione, deliberando sulla costituzione o l'eventuale scioglimento delle associazioni parrocchiali e le altre articolazioni territoriali, e nominando soci, non necessariamente consiglieri, che accompagnino le nuove associazioni nel loro cammino;

avere cura del singolo socio, in quanto membro dell'associazione e come tale titolare di diritti e doveri sanciti dalle competenti fonti normative, deliberando circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione degli stessi;

svolgere la funzione elettiva dei Vicepresidenti, due per il Settore Giovani e due per il Settore Adulti, del Responsabile e del Viceresponsabile Acr;

eleggere il Comitato per gli affari economici, il Segretario e l'Amministratore;

nominare i rappresentanti all'Assemblea Nazionale;

definire l'ammontare dei contributi associativi, in conformità con le direttive nazionali.

Inoltre, il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, al fine di realizzare una corretta amministrazione della stessa. A tal proposito, si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Infine, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Atto, dallo Statuto Nazionale o sottoposti al suo esame dai consiglieri stessi.

Il presente Atto Normativo stabilisce, inoltre, le ulteriori ipotesi di approvazione, deliberazione o ratifica su cui è competente il Consiglio.

Art. 23 La Presidenza diocesana

La Presidenza diocesana persegue le finalità associative, con particolare riferimento alla vita dei Settori e delle articolazioni presenti.

Art. 24 Competenze della Presidenza diocesana

La Presidenza Diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, valorizzandone ogni componente e garantendone l'unità. Cura la programmazione perché questa si svolga in maniera organica e coordinata rispetto alle linee decise a livello nazionale e nel quadro degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano.

Essa promuove e sostiene, a tal fine, la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Infine, convoca il Consiglio, propone gli argomenti per le discussioni del medesimo, ne esegue le deliberazioni e svolge le funzioni che il Consiglio le

affida.

Art. 25 Il Presidente diocesano

Il Presidente diocesano è il rappresentante unitario dell'Azione Cattolica diocesana. Si pone, pertanto, come punto di riferimento per ogni singolo associato, per le associazioni parrocchiali e territoriali, per gli organi dell'associazione diocesana e, all'esterno, verso i pastori delle comunità ecclesiali ed rappresentanti della società civile.

Art. 26 Competenze del Presidente diocesano

Il Presidente, nella sua veste di rappresentante unitario dell'Azione Cattolica diocesana, è chiamato a coordinare e dirigere i lavori degli organi associativi, nei quali trova espressione il valore dell'appartenenza al Progetto dell'Ac.

È membro del Comitato Presidenti della regione ecclesiastica di appartenenza.

Ha la firma legale e la rappresentanza dell'associazione. Ha la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione e ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici.

Inoltre, gli sono affidate tutte le competenze nello specifico attribuitegli dal presente Atto Normativo.

In caso di impedimento temporaneo o assenza, le sue mansioni vengono esercitate da un Vicepresidente delegato. In caso di impossibilità a ricoprire l'incarico, il Consiglio procede all'elezione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento attuativo.

Art. 27 Altri organismi diocesani

Uffici che abbiano il compito di curare particolari servizi stabili di rilevanza comune alla vita di tutta l'associazione (Ufficio Stampa, Ufficio adesioni, etc.) possono essere istituiti su iniziativa della Presidenza Diocesana e contestuale autorizzazione del Consiglio diocesano. L'assemblea ratifica la creazione dei predetti.

Gli Uffici funzionano sotto il controllo della Presidenza e sono coordinati in via ordinaria dal segretario.

CAPITOLO SEI

“DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE”

Titolo uno

I contributi associativi

Art. 28 I contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti:
dalle quote di associazione annuale;
da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio, che ne determina l'ammontare, all'assemblea, che li ratifica.

Le quote o i contributi, segno della partecipazione del socio alla vita dell'associazione sono personali e conferiti in base alle proprie possibilità. Non sono trasmissibili, ripetibili o rivalutabili.

La misura dei contributi, fissata dal Consiglio Nazionale e distinta per ragazzi, giovani e adulti, può essere maggiorata dal Consiglio diocesano al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. Il consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in sintonia con le finalità e i principi associativi.

Art. 29 La destinazione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo due**Le risorse e il patrimonio dell'associazione diocesana. La gestione amministrativa****Art. 31 Il patrimonio**

Il patrimonio o fondo comune è indivisibile ed è costituito da:
quote o contributi associativi;
contributi o liberalità di Enti ed Associazioni per un miglior conseguimento dei fini associativi;
lasciti e donazioni;
oblazioni;
proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione;
eventuali avanzi di gestione;
tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Art. 32 Redazione dei documenti contabili

Il Comitato per gli affari economici redige il bilancio consuntivo che contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, e il bilancio preventivo, che contiene, in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto preventivo e consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 33 L'anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato per gli Affari Economici, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il bilancio da presentare al Consiglio diocesano per l'approvazione.

Il comitato risponde del proprio operato al Consiglio diocesano e può da questo essere revocato.

Art. 34 La gestione amministrativa

La responsabilità dell'amministrazione della Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano, e coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.

Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore, che lo convoca e presiede, e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

CAPITOLO SETTE**“NORME FINALI E TRANSITORIE”****Art. 35 Clausola compromissoria**

Tutte le controversie tra gli associati relative ai rapporti tra associati o tra loro e l'Associazione diocesana o le sue articolazioni territoriali, impegnano il Consiglio diocesano a pervenire ad una amichevole composizione.

In difetto, le predette controversie sono devolute a un collegio di tre arbitri, che giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il Consiglio si impegna, comunque ed in ogni momento, a

svolgere la necessaria opera di conciliazione.

Gli arbitri sono nominati dal Consiglio, che valuterà l'opportunità di chiedere un parere al Centro Nazionale e che terrà anche in debita considerazione le istanze delle parti.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 36 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente precisato e contemplato, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme civili e canoniche in materia di associazioni, in quanto applicabili.

REGOLAMENTO DIOCESANO DI ATTUAZIONE

CAPITOLO UNO

Adesione all’Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa.

Partecipazione alla vita associativa

Art. 1 Richiesta di adesione

L’adesione è personale e si manifesta nelle forme stabilite a livello nazionale per tutti i soci di Ac. Essa si effettua aderendo all’Associazione diocesana e, tramite essa, all’unica Associazione nazionale. L’adesione, infatti, esprime la volontà di una persona di far parte dell’Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell’Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza.

La richiesta di adesione: è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all’interno degli itinerari formativi; presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l’Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l’impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

L’adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell’Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione

La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell’Associazione diocesana, attraverso l’Associazione parrocchiale e territoriale.

Con l’accoglimento della richiesta, il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

Art. 3 Festa dell’Adesione

L’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la Festa dell’Adesione, con la quale l’Ac diocesana ripropone ed offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile, le proprie finalità e il proprio servizio, delineati attraverso lo Statuto, attraverso un momento celebrativo unitario.

L’Adesione si celebra nelle Cattedrali di Alghero e

Bosa, raccogliendo tutte le associazioni del luogo, oltre che in tutte le chiese parrocchiali ove l’Azione Cattolica è presente.

Il Consiglio diocesano, inoltre, individua le possibilità di un momento celebrativo, che coinvolga lo stesso Consiglio, i Presidenti parrocchiali e i responsabili delle articolazioni territoriali, al fine di cogliere e manifestare lo spirito unitario dell’associazione.

Art. 4 Forme dell’adesione e gestione degli elenchi dei soci

L’accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico “segno” – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.

Il Consiglio diocesano può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il “segno” dell’adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio diocesano, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di abbonamento legate all’adesione.

Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale.

Art. 5 Ritiro ed esclusione dall’Associazione

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all’Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’Associazione.

La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Art.6 Partecipazione democratica

Gli organi dell'Associazione diocesana e delle Associazioni parrocchiali e territoriali, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

La comunione e la varietà dell'associazione diocesana è garantita attraverso la partecipazione dei vari membri delle diverse articolazioni a tutti i momenti della vita dell'associazione. Significativamente, i rappresentanti delle stesse partecipano, su invito del presidente, ai lavori del Consiglio diocesano.

Art. 7 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

Il diritto di voto è riconosciuto ai soli soci. Tale è chi, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, risulta: regolarmente iscritto all'Azione Cattolica Italiana; in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Art. 8 Elettorato attivo e passivo

Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Possono essere eletti tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell'elezione e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione. È, inoltre, richiesto che, possibilmente, abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 9 Incarichi direttivi

Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi

Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati in conformità a quanto stabilito al riguardo dalle competenti fonti normative.

Art. 11 Cessazione dall'incarico direttivo

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

La decadenza, salvo quanto previsto dall'articolo seguente, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte per ricoprire l'incarico direttivo.

L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 12 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli

Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano, in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

CAPITOLO DUE

Norme di funzionamento dell'Associazione parrocchiale e territoriale

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce con cadenza annuale in coincidenza della Festa dell'Adesione parrocchiale.

L'ulteriore convocazione è funzionale alle esigenze pastorali e organizzative della comunità ed è espressione della autonomia delle diverse associazioni.

La convocazione, in ogni caso, si effettua su richiesta del Consiglio Parrocchiale o almeno di un terzo dei soci.

Art. 14 Assemblea elettiva

Il diritto di voto è riconosciuto ai soli soci.

L'assemblea è convocata, nelle forme ritenute più adatte dal Consiglio Parrocchiale, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Diocesana straordinaria fissata per lo stesso adempimento, con la comunicazione ritenuta più idonea.

Nominato il segretario, questi cura lo svolgimento delle votazioni, affinché avvenga nel rispetto dei seguenti principi:

il diritto di voto è riconosciuto ad ogni socio, regolarmente iscritto e in regola con i contributi, che abbia compiuto i 14 anni di età;

il diritto di voto è personale, non delegabile ed avviene per scrutinio segreto;
possono essere eletti tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell'elezione e che, possibilmente, abbiano maturato una significativa esperienza associativa;
il responsabile Giovani non può essere eletto qualora, al momento dell'elezione, abbia superato il trentesimo anno di età.

Preliminarmente i soci che intendono assumere la responsabilità dell'incarico, presentano la propria candidatura. Se nessun socio si candida, la votazione avviene liberamente tra tutti gli aventi diritto.

Ad ogni socio vengono consegnate due schede: nella prima deve essere indicato il nome del Presidente;
nella seconda i nomi dei soci che si intende votare come responsabili dei Settori Adulti, Giovani e Acr. Il numero di preferenze (da uno a cinque) è rimesso alla volontà dell'assemblea elettiva stessa, in relazione alle esigenze pastorali ed associative.

L'assemblea procede, quindi, alla designazione del Presidente parrocchiale e all'elezione dei componenti il Consiglio: rappresentanti dei settori Adulti, Giovani e Acr.

La designazione e l'elezione avvengono a maggioranza dei soci presenti.

Il segretario redige verbale delle operazioni di voto e dei risultati, che immediatamente trasmette al Presidente Diocesano.

Il Consiglio diocesano, su delega del Consiglio parrocchiale, propone la nomina del Presidente parrocchiale al Vescovo diocesano, competente alla nomina.

Art. 15 Insediamento del Consiglio Parrocchiale

La prima riunione del Consiglio si tiene entro venti giorni dall'Assemblea parrocchiale elettiva. La convocazione spetta al segretario uscente o, in mancanza, al Presidente nominato.

Nel corso della prima riunione si procede alla nomina dell'Amministratore e del segretario.

Art. 16 Composizione Consiglio Parrocchiale

Il Consiglio è composto di un numero da cinque a quindici componenti, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea parrocchiale. Di esso, comunque, fanno parte il Presidente, il tesoriere, il segretario e i rappresentanti eletti dei settori.

I responsabili dei gruppi, che già non facciano parte del Consiglio, entrano a farne parte con voto consultivo.

Art. 17 Convocazione Consiglio Parrocchiale

Il consiglio è convocato almeno ogni due mesi, salve esigenze pastorali che ne consiglino una convocazione più frequente. La convocazione avviene su proposta del Presidente parrocchiale, che ne fissa l'ordine del giorno, sentito il parere del parroco e dei membri del Consiglio medesimo.

Della riunione, il segretario redige apposito verbale.

CAPITOLO TRE**Ordinamento dell'Associazione diocesana****Titolo uno****L'assemblea diocesana.****Art. 18 Composizione dell'Assemblea**

L'assemblea è costituita da:
i componenti del Consiglio diocesano in carica;
i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali, così come stabilito nell'articolo seguente;
i rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella diocesi, in numero di tre per ogni gruppo o movimento.

Tutti i soci possono intervenire con diritto di parola, ma non di voto.

Il Consiglio diocesano può invitare all'assemblea persone che collaborano con l'Ac o simpatizzano per essa.

Ai lavori dell'assemblea diocesana partecipano, senza diritto di voto, l'assistente ecclesiastico diocesano e gli assistenti collaboratori.

Art. 19 Rappresentanza

Le associazioni parrocchiali sono rappresentate nell'assemblea da:
i rispettivi presidenti;
i delegati eletti da ciascuna Assemblea parrocchiale nel numero di uno per ogni settore (Adulti, Giovani e Acr).

Le associazioni parrocchiali, se composte da almeno cinquanta soci, sono rappresentate anche da un altro delegato per ogni cinquanta aderenti, rispettando possibilmente il criterio di rappresentatività dei settori dell'associazione.

Gli iscritti all'Acr concorrono alla formazione del numero totale dei soci.

Per le associazioni parrocchiali non in regola con l'aggiornamento delle adesioni e il versamento dei contributi associativi, partecipano con diritto di voto i soli Presidenti.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea ordinaria

La prima domenica di ottobre di ogni anno è la data in cui l'assemblea celebra la sua riunione annuale.

Particolari esigenze possono consigliare la convocazione nella prima data utile successiva e, comunque,

- quante volte il Consiglio diocesano lo ritenga necessario;

- ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati. In questo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 Svolgimento dei lavori dell'Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio diocesano.

La convocazione dell'assemblea avviene minimo trenta giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione ai presidenti parrocchiali ed ai responsabili delle ulteriori articolazioni territoriali, mediante il mezzo di comunicazione ritenuto più congeniale (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma).

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate sono considerate espressione di ogni singolo socio, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente diocesano o, in caso di suo impedimento o assenza, da un consigliere da questo delegato.

Il presidente, o chi presiede, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. A tal fine, se necessario, nomina due scrutatori.

Di ogni assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente diocesano, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Un estratto del verbale viene trasmesso al Vescovo e agli assistenti diocesani.

Copia del verbale, comunque, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio diocesano a

garantirne la massima diffusione.

Art. 22 Convocazione e svolgimento dei lavori dell'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata con delibera del Consiglio diocesano. La convocazione dell'assemblea avviene minimo quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione ai presidenti parrocchiali ed ai responsabili delle ulteriori articolazioni territoriali mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Per ogni altro aspetto relativo allo svolgimento dei lavori assembleari, si applicano le norme relative all'assemblea in seduta ordinaria.

Art. 23 Elettorato attivo

Il diritto di voto è riconosciuto ai soli soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale.

Nelle ipotesi statutariamente previste, l'associato può farsi rappresentante di un altro associato purché munito di delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 24 Modalità di elezione del Consiglio diocesano

Nel giorno fissato per l'assemblea elettiva, vengono comunicati i nomi dei candidati al Consiglio diocesano, trascritti in tre liste: Adulti, Giovani e Acr.

Tali liste sono composte da:
i consiglieri diocesani in carica;
tutti i responsabili associativi parrocchiali eletti per i rispettivi settori;
tutti i Presidenti;
quanti, pur non eletti nelle proprie parrocchie, presentino la propria candidatura. Questa deve essere comunicata prima dell'inizio delle votazioni alla segreteria dell'assemblea che procede, quindi, all'integrazione delle liste dei candidati.

La segreteria è formata dal segretario del Consiglio diocesano e da quattro scrutatori da questo designati il giorno stesso dell'assemblea.

Ogni delegato esprime tre preferenze per ogni settore e per l'Acr.

Al termine della votazione, la segreteria procede allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti, dando, inoltre, comunicazione della data della prima riunione del Consiglio diocesano.

Titolo due Il Consiglio diocesano

Art. 25 Composizione

Il Consiglio diocesano è composto da:
sei rappresentanti per ciascun settore Adulti e Giovani;
cinque per l'Acr.

In caso di parità è eletto il socio più anziano d'età.

Tra questi vengono eletti il Presidente, i vicepresidenti del Settore Adulti e Giovani (in numero di due per ogni settore), il Responsabile e il Viceresponsabile di Acr.

L'incarico di consigliere diocesano può essere ricoperto da chi sia stato eletto dall'assemblea. Il Consiglio, al fine di meglio garantire gli obiettivi dell'associazione e la corralità della stessa, può disporre la nomina di nuovi consiglieri che, tuttavia, non hanno diritto di voto.

Il numero dei consiglieri deve essere dispari.

Il Presidente propone la nomina del segretario, che non necessariamente dev'essere stato eletto, e dell'amministratore, che deve essere un socio.

Art. 26 Rappresentatività dei consiglieri

Tutti i consiglieri diocesani eletti dall'Assemblea possono rappresentare l'associazione diocesana all'Assemblea Nazionale.

La designazione è effettuata dall'assemblea diocesana o, su sua delega, dal Consiglio diocesano, nella prospettiva di assicurare la rappresentatività dei vari settori e dando la precedenza ai membri della Presidenza.

Art. 27 Elezione del Presidente

Nella prima riunione, il Consiglio procede alla elezione del Presidente diocesano, attraverso una proposta per la nomina al Vescovo diocesano, a mezzo di votazione contestuale di una terna di soci.

Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Risultano designati i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al Vescovo diocesano con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire

uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 28 Elezione degli altri responsabili associativi

I Vicepresidenti Adulti e Giovani (in numero di due per ogni settore), il Responsabile e il Viceresponsabile di Acr vengono così eletti:
 - i consiglieri dei rispettivi settori si riuniscono e tra loro verificano la propria disponibilità ad assumere l'incarico, tenendo in debita considerazione il parere dell'assemblea elettiva espresso attraverso il numero di voti;
 - ogni settore individua, quindi, due nomi da sottoporre all'approvazione del Consiglio, competente per la nomina.

Art. 29 Responsabilità associative

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per due trienni, salvo che particolari esigenze di carattere organizzativo o pastorale ne consiglino l'ulteriore elezione.

Art. 30 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza di regola ogni due mesi e, comunque, tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare.

La convocazione è obbligatoria quando richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, che devono indicare gli specifici argomenti dell'ordine del giorno di cui richiedono la trattazione.

La convocazione avviene minimo dieci giorni prima della riunione mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o qualunque altro mezzo ritenuto più idoneo.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Art. 31 Svolgimento dei lavori

Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri. Se non sono stati rispettati i termini per la convocazione, la seduta è valida qualora sia presente la totalità dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le delibere, inoltre, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Delle riunioni viene redatto verbale che, in copia, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.

Un estratto dello stesso viene trasmesso al Vescovo

e agli assistenti diocesani e comunicato, nelle forme più idonee, alle associazioni parrocchiali e territoriali.

È cura del Presidente assicurare che alle riunioni del Consiglio presenzino gli assistenti diocesani.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, durante il mandato dovessero mancare uno o più consiglieri, verranno nominati i primi non eletti per ogni settore. Perdurando la mancanza del numero, il Consiglio nomina nuovi consiglieri, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Il consiglio può considerarsi sciolto e non più in carica, oltre che per scadenza del mandato, qualora perda la maggioranza dei suoi componenti, per dimissioni o qualsiasi altra ragione.

Il Consiglio può dichiarare decaduto il consigliere che registri più di tre assenze consecutive e non giustificate.

Titolo tre

La presidenza diocesana

Art. 32 Composizione

La Presidenza è composta da:
 Presidente Diocesano;
 Vicepresidenti dei settori Adulti e Giovani;
 Rappresentante e Vice-rappresentante Acr;
 Segretario;
 Amministratore.

Titolo quattro

Il Comitato per gli affari economici

Art. 33 Convocazione

Il Comitato è convocato dall'Amministratore ogni tre mesi, o comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario, al fine di verificare l'andamento economico finanziario dell'associazione.

La convocazione avviene almeno dieci giorni prima la data della riunione, mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Con le stesse modalità, è pure informato della convocazione il Presidente diocesano, che ha facoltà di partecipare alla riunione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Art. 34 Svolgimento dei lavori

Le sedute sono valide quando, pur senza rispettare i termini per la convocazione, sia presente la totalità

dei componenti il Comitato.

Durante la riunione, l'Amministratore nomina un segretario che redige verbale, poi sottoscritto da tutti i componenti il Comitato. Copia dello stesso viene presentata alla prima riunione utile del Consiglio diocesano e, comunque, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee.

Appendice al Regolamento di attuazione

Modalità di elaborazione ed approvazione dell'Atto Normativo diocesano

Art. 1 Elaborazione del documento

La bozza dell'Atto normativo, approvata dal Consiglio diocesano allargato ai presidenti parrocchiali, è a questi immediatamente trasmessa, affinché possano portarla a conoscenza delle rispettive comunità.

Il Consiglio diocesano straordinario è nuovamente convocato almeno sette giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Atto Normativo: in tale sede, ogni consigliere e ogni presidente si fa portatore delle eventuali proposte di modifiche o integrazioni all'atto medesimo.

Il Consiglio, valutate dette proposte, può eventualmente: modificare la bozza, che sarà consegnata, presentata e motivata all'apertura dell'Assemblea Straordinaria; valutare, sui singoli punti, di sottoporre al voto dell'Assemblea due alternative, quando la scelta non pregiudica l'intero impianto.

Art. 2 Principi per l'approvazione e la modificazione dell'atto

L'atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Per le modifiche dell'Atto medesimo occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e si delibera a maggioranza dei predetti.

Art. 3 titolarità del diritto di voto

All'assemblea partecipano con diritto di voto i soli delegati.

Essi sono:

i presidenti parrocchiali e i responsabili delle associazioni territoriali;

i delegati eletti da ciascuna Assemblea parrocchiale nel numero di uno per ogni settore (Adulti, Giovani e Acr);

tutti i consiglieri diocesani.

Art. 4 Svolgimento dell'assemblea

La segreteria dell'Assemblea, costituita su proposta del Presidente diocesano, è composta dal Presidente stesso, un consigliere relatore, il segretario e due consiglieri scrutatori.

Ogni delegato deve presentarsi al tavolo della segreteria dove viene effettuata l'identificazione e la verifica dell'appartenenza all'associazione.

All'atto di Iscrizione, viene verificata la regolare iscrizione nell'elenco dei delegati o la regolare delega in sostituzione. È possibile una sola delega.

Art. 5 Modalità di votazione del documento

Lo svolgimento dei lavori di approvazione segue il seguente ordine:

presentazione della bozza dell'atto normativo e dei singoli capitoli;

lettura dei singoli articoli e votazione degli stessi approvazione del testo finale.

Il voto si esprime per alzata di mano.

La segreteria ha il compito di raccogliere l'esito delle votazioni e di redigere il testo finale dell'Atto Normativo, che sarà approvato come atto conclusivo dell'Assemblea.

Essa ha il potere di proporre le modifiche necessarie, qualora alcuni articoli non vengano approvati e si registri un evidente vuoto normativo. Ciò dovrà essere fatto tenendo in debita considerazione le votazioni già espresse dall'Assemblea

Ogni delegato, in rappresentanza della propria associazione parrocchiale, può proporre "mozioni di indirizzo" che saranno sottoposte al voto dell'Assemblea. Saranno accolte se raccoglieranno la maggioranza dei votanti.